



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 1972 del 30/07/2020

Classifica: **PP006802**

Anno **2020**

(7198105)

<i>Oggetto</i>	PIANO DI FABBISOGNO 2020_STABILIZZAZIONE IN CAT. D1 DI UNA UNITA' LAVORATIVA CON PROFESSIONALITA' DI AVVOCATO, AI SENSI ART. 20 COMMA 1 D.LGS. 75/2017, IN ESECUZIONE DELL'A.S.M. N. 29 DEL 27.05.2020.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	dr.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

GIGPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione "Risorse Umane e Organizzazione", come integrato con successivo decreto n. 11 del 19/07/2018;

Visto l'art. 15 comma 5 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi laddove si stabilisce che gli incarichi dirigenziali conferiti a personale assunto con contratto a tempo indeterminato restano confermati fino a nuovo atto del Sindaco Metropolitano;

Ricordato che:

- ✓ con Deliberazione C.M. n. 14 del 9 marzo 2017 si dispose, tra le altre, il reclutamento a tempo determinato di un funzionario Avvocato in categoria giuridica D3 da destinare al Servizio “Avvocatura” per curare i contenziosi ancora aperti in materia di funzioni trasferite;
- ✓ non avendo la Metrocittà la disponibilità una graduatoria propria vigente per il reclutamento di tale professionalità, venne individuata la graduatoria di concorso pubblico per posto a tempo indeterminato di categoria EP posizione economica EP1 profilo Avvocato, approvata con decreto 694 del 12 aprile 2017 di cui era titolare l’Università degli Studi di Firenze, stante che il livello economico EP1 dell’Università è fatto corrispondere per le Regioni/EE.LL. al livello D3 dalla Tabella 7 del D.p.c.m. del 26 giugno 2015 recante *“Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”*;
- ✓ con pec prot. 15957/2017 del 10.04.2017 questa Direzione presentò istanza presso l’Università di Firenze affinché fosse concesso, ai sensi dell’art. 3 comma 61 terzo periodo legge 350/2003 e dell’art. 4 comma 3-ter del D.L. 101/2013, il prestito della suddetta graduatoria;
- ✓ con nota prot. 65454 del 3.05.2017, pervenuta all’Archivio Generale in pari data con prot. 19301/2017, il Direttore Generale ha comunicato il positivo accordo da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università a che questo ente potesse utilizzare la graduatoria in cat. EP posizione economica EP1 profilo Avvocato, approvata con decreto 694/2017, mettendo a disposizione i nominativi degli idonei con valenza dal terzo collocato fino all’ottavo;
- ✓ successivamente all’interpello, promosso contestualmente presso i sei idonei in graduatoria con distinte lettere del 9.05.2017, hanno dichiarato la propria rinuncia la terza, la quarta e la quinta classificata con comunicazione elettroniche agli atti del fascicolo;
- ✓ il candidato collocatosi al 6° posto, Avv. G.G., dapprima con mail anticipatoria del 10 maggio e successivamente con dichiarazione scritta resa in data 17 maggio 2017 presso l’Ufficio del personale, agli atti del fascicolo, accettò l’assunzione a tempo determinato con decorrenza dal 1° luglio 2017, per il periodo di un anno salvo proroga;

Accertato quindi che con atto dirigenziale n. 1189 del 31 maggio 2017 venne disposta l’assunzione a tempo pieno e determinato dell’Avv. G.G. (matr. 16802) utilmente collocato nella graduatoria finale dell’Università degli Studi di Firenze approvata con decreto n. 694 del 12 aprile 2017 per il livello EP1, corrispondente ai sensi del D.p.c.m. 26.06.2015 sopra richiamato alla categoria D3 con profilo di “Avvocato” con decorrenza dal 1° luglio 2017 e sino al 30 giugno 2018, salvo proroga;

Dato atto che successivamente con nota prot. n. 1083 del 13 giugno 2018 la P.O. dell’Avvocatura segnalava la necessità di procedere alla proroga del contratto a tempo determinato in essere con il

dependente, stante il protrarsi delle difficoltà connesse al contenzioso legato alle funzioni trasferite alla Regione per il quale il contratto a termine era stato avviato, ed a seguito delle evoluzioni giurisprudenziali collegate a tale contenzioso gli uffici dell'Avvocatura avrebbero dovuto organizzare per i giudizi - nei quali doveva subentrare la Regione Toscana - il trasferimento dei fascicoli delle singole cause completi degli atti e della documentazione relativa, nonché predisporre ai fini del subentro della Regione nelle difese già spiegate idonee relazioni, richiedendo da ultimo il proseguimento del rapporto lavorativo per il tempo massimo consentito dalla legge alla luce dell'incremento eccezionale di adempimenti prima non prevedibile;

Assunto che con deliberazione del C.M. n. 50 del 27 giugno 2018 recante “*Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021 ex D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. Approvazione*” venne accolta la richiesta dell'Avvocatura prevedendo nell'aggiornamento del Piano di Fabbisogno, tra l'altro, la proroga del contratto a tempo determinato in oggetto per il periodo massimo consentito e cioè fino al 30/06/2020;

Acquisito quindi che con determinazione dirigenziale n. 1058 del 29 giugno 2018 questa Direzione, in esecuzione della programmazione assunzionale, ha provveduto a prorogare per un biennio il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in categoria giuridica D3 posizione economica iniziale D3 profilo “Avvocato” con l'Avv. G.G. (matr. 16802) dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020;

Visto l'A.S.M. n. 29 del 27.05.2020 recante “*Aggiornamento Piano di Fabbisogno del Personale 2020/2022*” laddove, nel richiamare il principio del superamento del precariato nella pubblica amministrazione, si conferma la volontà di valorizzare le professionalità maturate all'interno dell'Ente nel corso di questi anni attraverso l'applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017;

Ricordato che l'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (cd. decreto Madia) introdusse due nuovi percorsi temporanei ben distinti (comma 1 e comma 2) per la stabilizzazione dei precari (che poteva essere attuata inizialmente nel periodo 2018/2020, di poi posticipato al 21 dicembre 2021 in virtù del cd. Decreto Milleproroghe 2019), in aggiunta a quelli già conosciuti dall'ordinamento che rimangono in vigore;

Richiamata pure la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indirizzi operativi ai fini della disciplina contenuta nel citato art. 20;

Precisato che il primo percorso procedurale previsto dalla norma recentemente novellata consente un'assunzione diretta del soggetto precario senza promulgazione di specifico bando, allorquando si presentino simultaneamente le seguenti condizioni:

- l'unità lavorativa in questione risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (entrata in vigore della Legge 124/2015);
- sia stata reclutata a tempo determinato con procedure concorsuali ed abbia maturato al 31.12.2020 almeno tre anni di servizio negli ultimi otto (requisiti comma 1);
- non sia stato assunto ai sensi dell'art. 90 Tuel (requisito comma 7);
- che il rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare sia sempre stato finanziato a bilancio e sia sempre stato computato alle spese di personale;

Ricordato che ulteriore condizione, confermata da ultimo con la Circolare n. 3/2017 citata, si realizza nell'obbligo di preventiva verifica di ricollocazione del personale pubblico in disponibilità, presso gli organismi competenti ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

Accertato che l'Amministrazione ha assolto con pec prot. 22144/2020 del 12 giugno u.s. alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis D.Lgs. 165/2001, stante che il compimento dei 45 giorni per la verifica da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Regione Toscana si è realizzato alla data del 27 luglio 2020;

Dato atto che la Circolare in questione suggerisce inoltre, quale opportuni adempimenti propedeutici da parte dell'ente, sia un'analisi ricognitiva del personale potenzialmente interessato e delle professionalità da reclutare tramite stabilizzazione, sia l'adozione di un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui si dia evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20;

Assunto che l'unità in questione risulta essere l'unico dipendente a tempo determinato in possesso dei requisiti utili alla stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs. 75/2017, e che pertanto non necessitano ulteriori atti d'indagine, potendo procedere l'Ente alla stabilizzazione di tale unità lavorativa, ai sensi comma 1 art. 20 senza promulgazione di bando, essendosi realizzati sia i requisiti di legge che le condizioni giuridico economiche, come di seguito dettagliato;

Acclarato pertanto che l'Avv. G.G. può vantare il possesso simultaneo dei quattro titoli richiesti dall'art. 20, in quanto:

- risulta in servizio successivamente alla data del 28/08/2015, con rapporto di lavoro mai interrottosi dalla data di assunzione al 1/07/2017;
- è stato selezionato - in relazione alle medesime attività svolte riferite all'area professionale di appartenenza - con procedura concorsuale pubblica promossa dall'Università degli Studi di Firenze ed assunto da graduatoria finale approvata con decreto 694/2017, sopra citato;
- ha maturato alla data del 30/06/2020, complessivamente tre anni di contratto a tempo determinato nel comparto Regioni/Enti Locali, poi Funzioni Locali;

- è sempre stato finanziato a bilancio (Titolo I – intervento 101) e computato nelle spese del personale;

Inteso a questo punto introdurre l'applicazione dell'art. 12 comma 4 CCNL 21.05.2018 in ordine alla posizione economica di inquadramento in D1 da attribuire al dipendente al momento della sua immissione a ruolo, per quanto egli abbia goduto della posizione in D3 durante il rapporto a termine;

Ricordato che l'art. 12, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, ha disposto, all'interno della categoria D, la soppressione di quei profili per i quali precedentemente veniva riconosciuto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 stabilendo la disapplicazione dell'allegato A) del CCNL 31.03.1999; conseguentemente, dalla data del 22.5.2018, all'interno della dotazione organica esistono solo profili ai quali viene riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, fatti salvi gli ex 8° livelli o D3 cd. giuridico, a tempo indeterminato, ancora in servizio (comma 5);

Accertato che:

- non è applicabile al caso di specie la clausola di salvaguardia introdotta dal comma 9 dell'art. 12, come richiamata dal successivo comma 10 per le ipotesi di stabilizzazione di cui all'art. 20 D.Lgs. 75/2017, in quanto soltanto i vincitori di procedure concorsuali in atto al momento dell'entrata in vigore del CCNL possono essere ancora inquadrati in D3 successivamente al 21 maggio 2018;
- non è estendibile il regime transitorio ad esaurimento del comma 9 alla ipotesi dello scorrimento della graduatoria in D3 operata nel 2017 a favore dello stabilizzando, in quanto idoneo non vincitore, poiché l'allora reclutamento era mirato esclusivamente alla copertura di posto non a ruolo (parere Aran prot. 17688/2018 CFL39);
- la stabilizzazione dell'Avv. G.G. è legata al Piano di Fabbisogno 2020 e non al Piano di Fabbisogno 2017, sulla base del quale era stato assunto a tempo determinato, e quindi ad uno strumento di pianificazione che non può che fare riferimento al nuovo CCNL del 21.05.2018, ove la cat. D3 è disapplicata;

Acclarata quindi la corretta attribuzione della posizione economica iniziale in cat. D, con nota prot. 1416/2020 del 17 giugno scorso è stata presentata al dipendente, nelle more della verifica obbligatoria ex art. 34 bis T.U.P.I, la proposta di assunzione a tempo indeterminato in cat. D pos. ec. D1 profilo professionale "Funzionario Legale/Avvocato" tramite procedura di stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs 75/2017, con decorrenza dal 1° agosto 2020;

Acquisita in data 29 giugno 2020 con prot. 25261 l'accettazione dell'Avv. G.G. all'assunzione a tempo indeterminato secondo la condizioni contrattuali presentate;

Acclarato, ai fini di garantire la realizzazione delle condizioni che consentano per questo ente l'esercizio della capacita assunzionale, che:

- nell'osservanza dell'art. 4 D.Lgs. 626/1994 e s.m., i documenti per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori risultano agli atti dell'Ufficio "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" e che l'unità lavorativa in questione avrà come sede lavorativa Palazzo Medici Riccardi Pinucci Servadio, via Cavour Firenze;
- con atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19.02.2020 è stato adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2020/2022, nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 196;
- ai fini degli effetti dell'art. 10 c. 5 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, con atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 19/02/2020 è stato approvato il Piano delle Performance 2020/2022;
- per il rispetto dell'art. 9, c. 1 quinquies, D.L. 113/2016 si è provveduto alla registrazione dell'Ente sulla BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche) nonché alla trasmissione telematica dei documenti contabili ai sensi dell'art. 13 Legge 196/2009 e del successivo D.M. 12.05.2016, da ultimo il Bilancio preventivo 2020/2022, come attestato dal sistema con prot. 12264 del 17.01.2020 (dati contabili analitici), con prot. 250880 del 29.11.2019 (piano indicatori e risultati attesi) e con prot. 248014 del 23.11.2019 (schemi di bilancio);
- alla luce delle norme recentemente introdotte il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018 è stato approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 38 del 27/09/2019, successivamente ratificato con D.C.M. n. 60 del 23/10/2019 ed inviato alla Bdap come accertato con protocollo di arrivo n. 220117 del 02/10/2019, non incorrendo quindi questa amministrazione nella sanzione di divieto assunzionale disposta dall'art. 9 comma 1 quinquies D.L. n. 113 24/06/2016 da ultimo modificato dall'art. 1 comma 904 della Legge 145/2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- nel rispetto dell'art. 9 comma 3-bis D.L. 29/11/2008 n. 185, come novellato dall'art. 27 D.L. 24.04.2014, n. 66, è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei debiti dell'ente;

Visti:

- il report di controllo, trasmesso dalla P.O. Attività Amministrative LL.PP. Edilizia e Protezione Civile e avente data di osservazione 08/06/2020, ai fini dell'applicazione del comma 508, art. 1, L. 232/2016 "Dati estratti dai sistemi Pareggio di Bilancio MONIT/17 e BDAP-MOP" nel quale si indica che non si applica il divieto di assunzione di cui al comma 508, art. 1, L.

232/2016 in quanto l'Ente ha trasmesso i dati a MONIT/17 e ha classificato correttamente le opere a valere su spazi finanziari su BDAP-MOP, adempiendo all'obbligo di cui all'art. 2 D.Lgs. 29/12/2011 n. 229;

- l'e-mail del 24/07/2019 della Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche nella quale si dichiara di aver provveduto al monitoraggio dei lavori finanziati tramite concessione di spazi finanziari 2018 e che l'Osservatorio Regionale OO.PP., sentito in merito, ha confermato che sul sito dell'Osservatorio Regionale il monitoraggio degli Spazi 2018 è stato inserito correttamente, anche se sulla BDAP il link per la verifica del comma 508 per il 2018 non è stato aggiornato;
- l'e-mail del 09/06/2020 con la quale la Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche conferma che sta monitorando gli spazi finanziari concessi nel 2017 e 2018, mentre nel 2019 non ci sono stati spazi finanziari;

Preso atto del comma 823 della L. 30/12/2018, n. 145 – Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che stabilisce la cessazione (pur restando fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474) dell'applicazione dei commi 465 e 466, da 468 a 482 (...) dell'articolo 1 della L. 11/12/2016 n. 232, riguardanti tra l'altro le sanzioni conseguenti il mancato rispetto del pareggio di bilancio;

Visto quanto stabilito anche dall'ultimo Piano di Fabbisogno 2020/2022, approvato con atto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 27/05/2020 richiamato in premessa, che ribadisce che l'attuazione dello stesso resta comunque subordinata alla verifica della permanenza degli equilibri di bilancio da effettuare richiamando puntualmente i documenti contabili di volta in volta approvati;

Constatato in base agli obblighi di verifica sopra richiamati, il rispetto del pareggio di bilancio nel 2019 risultante dalla certificazione definitiva trasmessa dagli uffici finanziari al MEF con ultimo protocollo di invio attribuito dal Ministero n. 70727 del 21/05/2020;

Visti il Bilancio 2020/2022 approvato con D.C.M. "Direzione Servizi Finanziari – Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati" n. 91 del 18/12/2019 e il PEG 2020-2022 approvato con A.S.M. n. 9 del 19/02/2020;

Assunto che il finanziamento della spesa per l'assunzione dell'Avv. G.G. nei ruoli della Città Metropolitana di Firenze trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione di cui sopra e graverà sull'impegno di spesa relativo alle competenze stipendiali del personale di ruolo dell'ufficio di assegnazione;

Rilevato che tale spesa non inficia i principi di contenimento della spesa di personale ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 così come integrato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014 (rispetto dei tetti di spesa complessiva di personale);

Visto l'art. 1 comma 762 della Legge 208/2015 per il quale l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità deve intendersi sostituito come quello di rispetto del pareggio di bilancio;

Richiamato il comma 1 bis dell'art. 33 del D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni, con la Legge 28 giugno 2019, n. 58) come inserito dall'art. 17, comma 1, del D.L. 162/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n.8 (in vigore dal 1° marzo 2020) che estende la nuova disciplina dei parametri di virtuosità per le assunzioni alle Province e alle Città Metropolitane, rimandandone la decorrenza dell'entrata in vigore al decreto attuativo che individuerà i parametri di virtuosità;

Concluso quindi di procedere all'assunzione riservata in stabilizzazione a ruolo – ai sensi dell'art. 20 comma 1 D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – dell'Avv. G.G. (matr. 16802) da confermare in assegnazione presso il Servizio Avvocatura di questo ente, con decorrenza dal 1° agosto 2020;

Specificato infine che al costituendo contratto a tempo indeterminato è fatto comunque obbligo - ai sensi art. 20 CCNL 21/05/2018 - applicare il cd. periodo di prova di 6 mesi, come in tutti i reclutamenti a ruolo da pubblica graduatoria, stante che la fattispecie della stabilizzazione non rientra nell'ipotesi in deroga previste dal comma due (già art. 3 CCNL 13/05/1996 e art. 4 comma 5 CCNL 31/03/1999);

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Tanto premesso,

DISPONE

1. in esecuzione dell'A.S.M. n. 29 del 27 maggio 2020, **l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato dal 1° agosto 2020**, tramite la fattispecie speciale di accesso in stabilizzazione prevista dall'art. 20 comma 1 D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, dell'Avv. G.G. che acquisterà matr. 6802;

2. che l'unità lavorativa in questione sia inquadrata in categoria D posizione economica D1, ai sensi dell'art. 12 comma 4 CCNL 31.05.2018, profilo professionale "Funzionario Legale/Avvocato" comparto Funzioni Locali, confermando la sua assegnazione presso il Servizio Advocatura in Palazzo Medici Riccardi Pinucci Servadio, Firenze;

4. di dare mandato all'Ufficio del Personale di curare l'attuazione del presente atto, per la predisposizione del contratto individuale di lavoro e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

5. di partecipare il presente provvedimento al Direttore Generale Metropolitano, al Segretario Generale Metropolitano, ai Direttori dei Dipartimenti, alla P.O. Tratt. Stipendiale, Prev., Assicurativo e Fiscale del Personale Dipendente e alla P.O. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nonché all'interessato;

6. di individuare la scrivente quale responsabile del procedimento.

Firenze **30/07/2020**

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PERSONALE**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"